

LIBERTÀ RELIGIOSA, SICUREZZA ALIMENTARE E HALAL DEFENSE. IN MARGINE ALLE LINEE GUIDA OSCE 2019

Prof. Vasco FRONZONI

Professore straordinario di Diritto islamico

Università Telematica "Pegaso",

Facoltà di Giurisprudenza

vasco.fronzoni@gmail.com

Abstract: Religious freedom, food security and halal defense. In the margins of the 2019 OSCE Guidelines.

Balancing the relationship between public security and religious freedom in multi-confessional societies, geopolitical events and some incidents linked to the radicalization of ideas and terrorism have recently led to a compression of religious rights, especially towards Muslims who live in no Islamic Nations. The OSCE has warned of such attitudes, highlighting how these behaviours can develop racist and xenophobic sentiments and monitoring a whole range of Islamophobia acts, through hate crimes mainly aimed at the food needs of Muslims. Thus, food safety in a religious key must be counted among human rights, and has given rise to the concept of halal defense and its standardization within the accreditation standards for halal certifications.

Keywords: *Public security; freedom of Belief; human rights; OSCE guide on religious freedom and security; religious dietary requirements; food safety; consumer protection and care; halal certifications; halal defense.*

1. Introduzione

Nelle società multiconfessionali, il bilanciamento tra sicurezza pubblica e libertà religiosa generalmente intesa non è mai semplice, sia per quelle realtà che già da tempo vivono tali dinamiche, basti pensare a quello che sta succedendo ormai con una certa abitudine negli USA tra le comunità afro-americane e le forze di Polizia¹, sia ed in maniera forse più preoccupante

¹ Tra altri, Sandra Weissinger, Dwayne Mack, *Law Enforcement in the Age of Black Lives Matter. Policing Black and Brown Bodies*, Lanham, Lexington Books, 2018.

pante nelle dimensioni europee ed italiane, dove la problematicità di tale attività è emersa in valore assoluto da poco tempo, soprattutto dopo i noti fatti di Charlie Hebdo.

Nell'ultimo decennio infatti, nel mondo occidentale ed in particolare sul suolo europeo non è la sicurezza ma, anzi, proprio l'insicurezza ad essere percepita come habitat del terzo millennio², intesa come quell'attitudine capace di diffondere nella società una "paura liquida"³, vale a dire un sentimento di precarietà dovuto ad una minaccia che si intravede ovunque ma che non si mostra mai chiaramente. Ciò comporta ricadute sensibili.

La libertà religiosa, nonostante rappresenti un diritto fondamentale particolarmente vulnerabile e perciò meritevole di tutela su più piani⁴, talvolta riceve una sensibile compressione da parte di alcuni governi nazionali, in ragione di timori legati alle degenerazioni del fenomeno religioso, nell'ottica del contrasto al fondamentalismo ed alla radicalizzazione in chiave confessionale, attraverso l'applicazione di talune restrizioni al libero esercizio dei **diritti religiosi** e delle **pratiche di fede**.

In controtendenza a tali meccanismi, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha emanato nel 2019 delle linee guida in materia di «*Libertà di religione o convinzione e sicurezza*» per promuovere un diverso approccio multidimensionale e proporre una nozione di sicurezza integrata attraverso una adeguata tutela dei diritti fondamentali e delle libertà religiose⁵.

2. Sicurezza pubblica e libertà religiosa nell'islam della diaspora

Per quanto riguarda l'islam, quale minoranza religiosa in Europa e nella maggior parte degli spazi OSCE, nonché quale comunità confessionale cui l'immaginario collettivo si indirizza allorquando genericamente si richiama il terrorismo ed il fondamentalismo radicale della pratica religiosa, va evi-

2 Sul punto Marco Ventura, *Religione e sicurezza all'alba del terzo millennio*, in Giovanni Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza. Con la prima traduzione italiana delle Linee Guida OSCE 2019 su Libertà di religione o convinzione e sicurezza*, Pacini editore, Pisa, 2021, p. IX.

3 Zygmunt Bauman, *Paura liquida*, Bari, 2008, Laterza, *passim*.

4 Paolo Cavana, Libertà di espressione etradizioni religiose in Italia e in Europa, in Antonino Piccione (a cura di), *Libertà di espressione, diritto di satira e tutela del sentimento religioso*, Roma, ISCOM, 2021, p. 75.

5 Si rimanda, per una accurata analisi, a Giovanni Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza. Con la prima traduzione italiana delle Linee Guida OSCE 2019 su Libertà di religione o convinzione e sicurezza*, cit.

denziato come le minacce, gli incidenti e i crimini d'odio motivati dall'intolleranza nei confronti dei musulmani hanno un impatto profondo, non solo sulle vittime degli attacchi, ma anche sulla vita quotidiana delle persone e delle comunità confessionali a diversi livelli.

E non è un caso se in Italia si parla di "eccezione islamica"⁶, volendo sottolineare l'esigenza statale di seguire con tali comunità religiose una linea di confronto diversa da quella stabilita dalla Costituzione, giustificata da una visione dell'universo islam prima come una questione di ordine pubblico ed in secondo luogo come confessione religiosa.

In seguito ai gravi attentati del 2015 che tanto hanno sconvolto l'Europa, l'OSCE ha monitorato ed evidenziato una preoccupante tendenza ostile verso i musulmani ed una loro generale demonizzazione con lo sviluppo di sentimenti islamofobici, sottolineando la necessità, in termini di libertà e sicurezza, di proteggere le comunità musulmana da abusi e discriminazioni.

Da questi presupposti, l'*Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODHIR) dell'OSCE ha emanato nel 2020 una Guida pratica intitolata "*Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs of Muslim Communities*"⁷, con lo scopo di aiutare i Governi nelle loro azioni per prevenire e combattere i crimini ispirati dall'odio, analizzando i rischi per la sicurezza e proponendo le misure necessarie per sviluppare le capacità delle forze di polizia e delle altre istituzioni al fine di rispondere alle richieste degli individui e delle comunità musulmane in termini di sicurezza.

In questo solco, e iniziando a censire le condotte anti musulmane, l'OSCE evidenzia nel suo rapporto come eventuali dichiarazioni e slogan ostili ai musulmani non devono essere necessariamente espliciti, e possono essere presentati anche come semplici critiche di pratiche culturali quali, per esempio, il consumo di carne *halal*, che è l'aspetto delle prescrizioni alimentari dell'islam forse più noto⁸.

Ma prima di esaminare più nel dettaglio le condotte discriminatorie verso i musulmani in relazione a questa tematica, appare utile soffermarsi

6 Pierluigi Consorti, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Bari, Laterza, 2020, *passim*.

7 Organization for Security and Co-operation in Europe, *Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs of Muslim Communities*, Warsaw, 2020, disponibile sul sito istituzionale dell'OSCE alla url <https://www.osce.org/files/f/documents/9/0/448696.pdf>

8 Organization for Security and Co-operation in Europe, *Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs of Muslim Communities*, Warsaw, cit, p. 13.

sul particolare regime alimentare codificato nella più giovane delle religioni abramitiche.

3. Diritti umani e prescrizioni alimentari su base confessionale

Notoriamente, le religioni producono regole alimentari frutto di specifiche tradizioni e liturgie, che si traducono talvolta in consigli e, talaltra, in precetti obbligatori, per lo più costituenti delle misure di prevenzione per la salute dei fedeli⁹. Fede e culto, nel corso del tempo hanno tessuto uno stretto legame, facendo allineare le esigenze alimentari di determinate comunità con i loro bisogni spirituali, fino a diventare tratti distintivi della propria confessionalità.

Sul piano giuridico, la dottrina ha evidenziato come il diritto al cibo vada inquadrato come un diritto umano fondamentale e multidimensionale¹⁰, che a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ONU del 1948 viene oggi riconosciuto da numerose fonti internazionali di *soft law*, e garantito da diverse carte costituzionali¹¹.

Sul versante musulmano, la legge religiosa dell'islam, in quanto norma di provenienza divina rivelata ed ispirata per guidare gli esseri umani verso una vita retta, prospera, felice e sana, ha attribuito una importanza fondamentale alla divisione tra ciò che è *halal* (lecito) e ciò che, viceversa, risulta *haram* (illecito), e tale partizione pervade ogni aspetto della vita del credente e, quindi, anche il cibo¹².

Al pari di altre religioni, dunque, anche quella musulmana ha codificato delle prescrizioni alimentari ben precise, idonee a guidare il credente sulla strada del lecito e del sano. In quanto dettami sharaitici, essi costituiscono per il musulmano ad un tempo un dovere religioso, un obbligo giuridico ed un onere sociale.

Anche se in maniera estremamente esemplificativa, può risultare utile un breve ed essenziale quadro di riferimento sharaitico in tema di prescrizioni alimentari.

9 Sul punto, vedasi ampiamente Antonio Fuccillo, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, Giappichelli, 2015.

10 Francesco Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, 3/2016, p. 5.

11 Per una visione di insieme, Camilla Della Giustina, *Il Diritto al cibo adeguato. Un Diritto umano presupposto o consequenziale? Riflessioni a margine di un diritto dalle molteplici sfumature*, in *Rivista giuridica AmbienteDiritto*, 2/2021, p. 3 e ss.

12 Per una introduzione generale ai concetti e valori di *haram* e di *halal*, si rinvia a Al-Ghazali, *Le livre du licite et de l'illicite*, Beyrut, Dar al-Bouraq, 1999.

Nel Corano vengono illustrate con precisione le sostanze, gli alimenti e le bevande che possono essere lecitamente consumate, con indicazione delle modalità di preparazione ed assunzione, unitamente a quelle che invece sono vietate ai credenti. Molti sono i parallelismi con le prescrizioni alimentari ebraiche così come con le prime regolamentazioni cristiane in materia¹³. L'islam tuttavia ha sviluppato una propria regolamentazione di base, di fondo giustificata da esigenze salutari¹⁴, che va a diversificarsi per certe tipologie alimentari specifiche¹⁵. Nell'esegesi coranica si può cogliere un regime di preferenza per una dieta vegetariana, che preserva in chiave salvifica l'uomo dal causare la morte con la caccia o la pesca, ed il consumo di carne o di pesce¹⁶ viene dunque tollerato ma non preferito¹⁷. Accanto ai cibi vietati, possono poi risultare illeciti alcuni cibi di per sé leciti ma contaminati da animali impuri, quali ad esempio il cane e il topo, ovvero da sostanze impure quali la saliva del cane o il grasso di maiale. La presenza di agenti contaminanti rende proibito l'intero alimento contagiato, come anche i recipienti o contenitori in cui si trova, ed il credente che sarà entrato in contatto con le sostanze illecite dovrà purificarsi¹⁸. Alcuni alimenti sono vietati perché impuri, come il noto esempio della carne di maiale e dei derivati del suino¹⁹ che tuttavia non è l'unico tipo di animale proibito²⁰.

Gli animali leciti vanno sempre macellati in maniera rituale per poter essere effettivamente consumati, vale a dire seguendo una regola precisa,

13 Per una visione di insieme, tra altri, si rinvia a Laura Scopel, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2016.

14 Al-Kasani, *Kitab bada'i as-sana'i fi tartib as-shara'i*, Dar al-Kutub al-'Arabi, Beirut, 1974, V, p. 37.

15 Le tassonomie delle creature viventi, anche in rapporto alle regole alimentari, sono descritte nei volumi dell'opera enciclopedica di Al-Gahiz, *Kitab al-Hayawan*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Arabi, 2012.

16 Giovanni Oman, *Precetti alimentari islamici concernenti il pesce*, in *Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo*, 8-9/1966.

17 Geneviève Gobillot, *Manger les animaux, une question pour la pensée musulmane*, in *Mélanges de Science religieuse*, 1/2020, pp. 37 e ss.

18 Abd Al-Rahman Pasquini, *Codice alimentare islamico*, Edizioni del Calamo, Milano, 2002, p.46.

19 Il divieto di consumo della carne di maiale viene ricostruito in maniera puntuale da Lorenzo Ascanio, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in Antonio Ghizzoniti, Mariachiara Tallacchini, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Tricase, Libellula edizioni, 2010, pp. 77 e ss.

20 Per una visione di insieme, si rinvia a Ersilia Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, Roma, 1995.

improntata anche a preservare il benessere animale e che prevede, tra l'altro lo sgozzamento della bestia con il capo rivolto verso Mecca e, in ultimo, il completo dissanguamento delle carni²¹.

4. Sicurezza alimentare e Guida dell'OSCE sui crimini d'odio contro le comunità musulmane

Ritornando sulle condotte discriminatorie verso i musulmani e polarizzate sulla sicurezza alimentare, passando diacronicamente dal momento della codificazione sharaitica alla contemporaneità, va notato come sin dal 2010 la Corte di Strasburgo abbia riconosciuto il legame diretto tra l'osservanza di un particolare regime alimentare e l'espressione del sentimento religioso ex art. 9 della CEDU²², ora ritenuto meritevole di una specifica tutela anche dall'OSCE.

Difatti, è stato giustamente osservato in dottrina che anche le certificazioni *halal*, tese ad assicurare il consumatore sulla conformità confessionale degli alimenti, devono essere considerate un presidio del diritto alla libertà religiosa dei musulmani²³, in quanto la sicurezza alimentare nella tutela del consumatore musulmano abbraccia entrambi i valori sottesi alle raccomandazioni in esame, appunto libertà religiosa e la sicurezza alimentare.

Analizzando la tipologia di crimini di odio confessionale censiti dall'organizzazione, la Guida OSCE evidenzia che i reati motivati dall'intolleranza nei confronti dei musulmani hanno per bersaglio quelle persone che vengono percepite come tali: al di là delle evidenze dell'abbigliamento, nella casistica sono stati colpiti coloro che facevano la spesa nei supermercati *halal* ovvero sceglievano generi alimentari dai corner *halal* dei supermercati generici²⁴. I bersagli più frequenti sono stati infatti i clienti dei cd. negozi etnici, kebaberie, macellerie islamiche e ristoranti *halal*, ovvero sia locali e soggetti particolarmente esposti in termini di sicurezza, in ragione della osservanza di condotte in linea con i precetti religiosi del credo musulmano.

21 Sul punto, ed anche per una visione comparata, Rossella Bottoni, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei Paesi membri: profili giuridici*, in Antonio Ghizzoniti, Mariachiara Tallacchini, *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 284 e ss. Sugli aspetti pratici della macellazione islamica, si veda Mariano Crociata, *L'immigrazione islamica tra diversità religiosa e integrazione sociale*, Caltanissetta, Lussografica edizioni, 2006, pp. 60 e ss.

22 Corte Europea Diritti dell'Uomo, Richiesta 18429/06 Jakobski c. Polonia.

23 Rossella Bottoni, *The Italian Experience with Halal Certification: the Case of Halal Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, 6/2020, p. 20.

24 Organization for Security and Co-operation in Europe, *Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs of Muslim Communities*, cit, p. 17.

Oltre a reati veri e propri, la Guida riporta anche degli incidenti avvenuti nei Paesi aderenti all'OSCE e legati, più o meno direttamente, al fattore alimentare, eventi condotti con modalità dal contenuto simbolico bene evidente²⁵:

- ✦ in Georgia, nel 2014, dei manifestanti hanno protestato davanti ad una scuola islamica in costruzione, macellando un maiale sul terreno, sversandone il sangue in giro ed hanno poi inchiodato la testa dell'animale sulla porta d'ingresso dell'edificio;
- ✦ in Grecia, nel 2016, è stata gettata all'interno di un autobus che trasportava dei rifugiati una testa di maiale;
- ✦ nei Paesi Bassi nel 2018 sono state depositate per 7 volte consecutive delle teste di maiale all'interno o in prossimità di una moschea;
- ✦ in Italia, nel 2019, a più riprese sono state incollate delle fette di prosciutto sulla pulsantiera dell'ascensore di un condominio abitato prevalentemente da famiglie musulmane;
- ✦ vicende simili riguardano a più riprese ed in più luoghi il deposito di insaccati sulle maniglie delle porte d'ingresso di moschee o centri culturali islamici, delle abitazioni di musulmani o delle portiere delle loro auto.

E non è un caso se, in occasione di una "Country visit" in Italia da parte dei Rappresentanti del Presidente dell'OSCE inviati per monitorare le problematiche di tolleranza e non discriminazione oramai un decennio fa (30/09/2011), tra varie criticità veniva segnalata anche quella della mancata disponibilità per gli alunni musulmani di cibo *halal* nelle scuole²⁶. Rispetto a questa specifica difficoltà, va detto che in 10 anni ormai molto è stato fatto in linea con il concetto di scuola inclusiva voluta dal MIUR sin dal 2014. A mero titolo d'esempio, in tema di refezione scolastica Napoli, terza città d'Italia, concede la possibilità di usufruire di una dieta diversificata da motivi religiosi, scegliendo un menù privo di maiale. Pur riconoscendo lo sforzo che viene talvolta fatto, va tuttavia evidenziato che bilanciare un menu *halal* non significa eliminare la carne di maiale, ma vuol dire seguire una procedura più ampia e complessa illustrata da un disciplinare²⁷.

25 Organization for Security and Co-operation in Europe, *Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs of Muslim Communities*, cit, p. 19.

26 Osce Country Visit, Italy, CIO.GAL/186/11, 30 September 2011.

27 Vasco Fronzoni, *La delicata posizione dei minori musulmani e la giurisprudenza europea*, in Michele Corleto, Vasco Fronzoni (a cura di) *Nuove opportunità di sviluppo dai contesti migratori. Inclusione, sicurezza e confessionalità*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2020, p. 154.

Più generalmente, tra le raccomandazioni rivolte alle istituzioni per la tutela dell'ordine pubblico, la Guida OSCE indica di assicurare la protezione delle comunità musulmane in riferimento ai soggetti ed ai siti a loro legati e ciò anche in occasione di eventi specifici. In particolare, si raccomanda di fornire vigilanza ai luoghi potenzialmente esposti ad attacchi antimusulmani tra i quali vengono specificamente indicati i locali commerciali gestiti da musulmani, come i supermercati e i ristoranti *halal*.

5. Lo sviluppo della *halal defense* come norma di salvaguardia

Il tema legato alle esigenze alimentari dei musulmani, ben evidenziato nella Guida OSCE, si ricollega ad un ambito *in progress*, che più generalmente la dottrina di settore indica come *halal defense*. E' questo, un argomento molto attuale, di appannaggio di una ristretta nicchia di esperti, che sta prendendo sempre più piede anche nell'ambito della strutturazione delle norme di accreditamento per le certificazioni religiose *halal*²⁸.

L'adeguatezza qualitativa, quantitativa ed in termini di liceità dell'approvvigionamento alimentare è, infatti, uno degli aspetti del credo musulmano, il cui rispetto fa conseguire al credente salute, forza fisica ed integrità spirituale. Difatti, il credente viene incoraggiato a mangiare bene, per sostenersi ed aiutare anche gli altri, ingerendo cibo lecito.

La produzione di cibo *halal* affronta molte minacce che le politiche di sicurezza alimentare mirano a scongiurare. Queste minacce includono la contaminazione alimentare all'interno della catena di preparazione alimentare, intenzionale o non intenzionale.

Ci sono due tipi di minacce, quella per frode e quella terroristica. Mentre le frodi e le sofisticazioni alimentari mirano a conseguire un profitto, l'adulterazione del cibo per fini terroristici mira alla disgregazione sociale ed alla diffusione del panico. La differenza tra i due scopi è insita nella motivazione della condotta, di profitto ovvero ideologica²⁹.

28 Sul punto, tra altri, si veda Firdaus Fanny Putera Perdana, Muhammad Tahir Jan, Remzi Altunisik, Irwandi Jaswir, Betania Kartika, *A research framework of the Halal Certification role in purchase intention of Muslim consumers on the food products from Muslim majority Countries in the Middle East and North Africa*, in *International Journal of Modern Trends in Business Research*, 2/2018, pp. 15 e ss.

29 Sulla motivazione terroristica, si rinvia a Muhamad Abd Razak, Mohd Ramli, Mohammad Jamaludin, *The potential of food terrorism towards Halal ecosystem*, in *Food Research*, 1/2020, pp. 1 e ss.

La storia ci insegna che agenti biologici e chimici così come il cibo sono stati da sempre utilizzati capziosamente come strumento di guerra. Basti pensare in epoca risalente all'avvelenamento dei pozzi e delle falde acquifere durante gli assedi in ovvero, molto più recentemente, ad un the al plutonio consumato in un *sushi restaurant* londinese in uno *spy game* fin troppo veritiero.

Ed infatti, la contaminazione alimentare non si limita ai mercati locali, ma può investire anche la sfera del trading globale, sia come contaminazione involontaria (imperizia o imprudenza gestionale) ovvero come contaminazione intenzionale, da parte di organizzazioni criminali che, per motivazioni ideologiche o economiche mirano a perturbare la stabilità politica ed economica interna.

In termini di alimentazione *halal* la casistica registra casi di contaminazione crociata inserendo sostanze illecite durante la lavorazione del cibo (ad es. sostituzione con carne di manzo con maiale, sostituzione di montone con carne di cane, aggiunta di carne non macellata, inserimento di formalina o anilina nelle procedure di conservazione), per motivazioni di tipo economico (ad es. prezzo della carne bovina e ovina maggiore rispetto ad altre carni) ovvero per precise ragioni ideologiche radicate in sentimenti anti-musulmani. Dunque, una volontaria contaminazione eseguita o da un competitor per gettare discredito sulla affidabilità di un prodotto o di un sistema produttivo, ovvero da un antagonista ideologico-religioso, al fine di compromettere l'integrità religiosa o anche solo l'immagine del credo avversato³⁰.

La contaminazione intenzionale del sistema di produzione *halal* ha la potenziale portata di causare effetti disastrosi oltre che per la salute del consumatore (con possibili esiti mortali), anche per l'economia, provocando l'interruzione della richiesta e della distribuzione dei prodotti, la perdita di fiducia dei consumatori, fallimenti aziendali, restrizioni commerciali ed effetti a catena sull'intera economia di scala³¹, come sta accadendo proprio

30 Suhana Mohezar, Mohammad Nazri Mohd Nor, Suhaiza Zailani, Mohd Aidil Riduan Awang Kader, *Islamic Values and Corporate Responsibility in a Food Supply Chain*, in *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 1/2014, pp. 513 e ss.

31 Merima Cinjarevic, Emir Agic, Almir Pestek, *When Consumers are in Doubt, You better Watch Out! The Moderrating Role of Consumer Skepticism and Subjective Knowledge in the Context of Organic Food Consumption*, in *Zagreb International Review of Economics & Business*, 1/2018, p. 9.

in questi tempi in Malaysia con la criticità scoppiata attorno a JAKIM a ridosso del mese di *Ramadhan* e dell'indotto conseguente³².

Le esigenze di sicurezza alimentare confessionale e la certezza del consumatore credente vengono così raggiunte attraverso una certificazione di *compliance* sharaitica volta ad assicurare che i prodotti siano creati, lavorati, processati, confezionati e somministrati attraverso protocolli standardizzati, finalizzati a garantire l'osservanza dei dettami sharaitici ed evitare contaminazioni, sul prodotto o sul circuito di produzione, attraverso la professionalizzazione della filiera, l'osservanza delle regole e i sistemi di controllo³³.

Ecco che all'interno delle norme di accreditamento *halal* si è reso necessario sviluppare uno specifico settore, con l'inserimento di protocolli sull'insieme delle attività connesse alla protezione di prodotti e/o servizi da atti intenzionali di contaminazione o manomissione³⁴, facendo diventare la *halal defense* un ulteriore requisito di standardizzazione di processo, vera e propria norma di salvaguardia di sistema.

32 Tra i tanti articoli di cronaca sullo scandalo nell'ente statale malese di certificazione, si rimanda a Daniele Ushar, *Malaysia reels from fake halal meat scandal, consumer mistrust*, in *ArabNews*, 15 febbraio 2021, disponibile alla url <https://www.arabnews.com/node/1808651/world>.

33 Vasco Fronzoni, *Processi di inclusione dell'islam negli ordinamenti europei. Diritto e religione in prospettiva comparata*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2020, p. 323.

34 Arif Billah, Md Ahbabur Rahman, Md Tareq Bin Hossain, *Factors influencing Muslim and non-Muslim consumers' consumption behavior: A case study on halal food*, in *Journal of Foodservice Business Research*, 4/2020, pp. 324 e ss.